CAMERA DEI DEPUTATI N. 1204

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FINI, GAETANO COLUCCI, SERVELLO

Riconoscimento ad alcune categorie di impiegati dello Stato della qualifica di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento

Presentata il 3 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 18 marzo 1968, n. 249, all'articolo 16, comma 2, lettera *i)*, come modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, ha fissato i criteri per attuare il nuovo organico dei funzionari direttivi dello Stato, prevedendo l'adozione di « norme transitorie dirette a realizzare il graduale passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, garantendo ai funzionari direttivi in servizio al 30 giugno 1970 la conservazione delle posizioni giuridiche conseguite e le attuali possibilità di carriera previste dalle norme in vigore, ed agevolando in particolare l'avanzamento nell'attuale qualifica di direttore di divisione dei direttori di sezione che siano tali alla data del 31 dicembre 1970 e che a tale data abbiano prestato almeno 10 anni di servizio ».

In attuazione della delega contenuta nella legge n. 775 del 1970 (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, poi successivamente modificato), una parte dei direttori di sezione, promossi alla qualifica superiore, è stata inquadrata nella normale qualifica di pertinenza e, precisamente, in quella di « direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento » (sostitutiva della soppressa qualifica di direttore di divisione), e un'altra parte è stata inquadrata nella nuova, anomala, qualifica di « direttore aggiunto di divisione ».

Mentre i primi, a seguito del disposto dell'articolo 162 della legge 11 luglio

1980, n. 312, – in sede di esodo volontario – hanno ottenuto il pieno riconoscimento della qualifica superiore di « dirigente superiore », i secondi, che pur avendo gli stessi diritti erano stati inquadrati nella qualifica di direttore aggiunto di divisione, hanno invece ricevuto – sempre in sede di esodo volontario – l'attribuzione della qualifica superiore di « direttore di divisione del ruolo ad esaurimento » con conseguente trattamento economico, ai soli fini pensionistici, del primo gradino delle qualifiche dirigenziali (primo dirigente alla prima classe di stipendio).

Ma non basta. Danneggiati da tale differenziato trattamento, hanno dovuto subire un'ulteriore ingiustizia. Infatti sono stati posti sullo stesso piano giuridico-economico nel quale (in applicazione dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni) sono stati collocati i direttori di sezione, in possesso di qualifica, funzioni, e retribuzioni nettamente inferiori ai direttori aggiunti di divisione. In tal modo è stato disatteso il disposto del terzo comma dell'articolo 3 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, secondo il quale i benefici della legge n. 336 del 1970 debbono essere commisurati in relazione alla specifica posizione giuridica ed economica di ogni singolo destinatario.

Lo stato di disagio morale e materiale nel quale i direttori aggiunti di divisione, collocati a riposo, sono venuti a trovarsi per la evidente disparità di trattamento subita, è divenuto intollerabile con l'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312 che, all'ultimo comma dell'articolo 155, prevede « la promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata dei ruoli ad esaurimento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è conferita anche in soprannumero agli impiegati delle carriere direttive che hanno conseguito la qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e che, alla data del 31 dicembre 1972, rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata ».

Con tale provvedimento, di fatto, è stata abolita la qualifica di direttore aggiunto di divisione (per coloro che al 31 dicembre 1972 rivestivano la qualifica di direttore di sezione), in quanto i funzionari in attività di servizio, già inquadrati nella qualifica di direttore aggiunto di divisione, sono stati promossi in soprannumero illimitato alla qualifica di « direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento ».

È di tutta evidenza che, qualora detta normativa fosse stata adottata nella prima attuazione della legge delegata, e nel pieno rispetto della legge-delega, la incresciosa situazione non si sarebbe verificata.

Infatti, sin dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, i funzionari in questione, inquadrati nella qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata (attualmente inoperante), avrebbero potuto e dovuto essere promossi ed inquadrati, anche in soprannumero, alla qualifica di « direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento o equiparata », ad essi conferibile nel normale preesistente sviluppo di carriera.

Il legislatore nell'emanazione dell'atto di sanatoria, operato *a posteriori* a mezzo del quinto comma dell'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, avrebbe comunque dovuto salvaguardare la posizione di coloro che, ugualmente in servizio al 31 dicembre 1972, ed abbondantemente in possesso dei requisiti richiesti tanto dalla citata legge-delega n. 775 del 1970 quanto dalla legge n. 312 del 1980, erano stati, nel frattempo, collocati in quiescenza.

Purtroppo l'odissea di questi ex funzionari dello Stato non è finita qui.

Con l'attuazione della legge 17 aprile 1985, n. 141, sulla perequazione del trattamento pensionistico dei pubblici dipendenti, molti di questi ex direttori aggiunti di divisione, e più precisamente quelli che, pur essendo ex combattenti (e perciò avendo titolo a conseguire in sede di esodo volontario la qualifica superiore di direttore di divisione ad esaurimento), si avvalsero dell'opzione, offerta loro dalla legge, di chiedere il parametro 530 (al tempo dell'esodo, più favorevole del trat-

tamento economico di primo dirigente), oggi percepiscono un trattamento economico di pensione di gran lunga inferiore non solo rispetto ai pari grado che optarono per la dirigenza ma, addirittura, a quello attribuito agli ex direttori di sezione. Quest'ultimi, pur rivestendo (in attività di servizio) una qualifica inferiore, ed avendo ottenuto, in sede di esodo volontario, la qualifica di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento con il conseguente trattamento pensionistico del primo dirigente, fruiscono ora, in applicazione della citata legge n. 141 del 1985, di un aumento del 20,30 per cento e di un'integrazione fissa di lire 687.000, notevolmente superiore a quanto riservato agli ex direttori aggiunti di divisione con parametro 530, e classificati dalla legge come « personale non dirigente » dello Stato, cioè un aumento dell'11,60 per cento ed una integrazione fissa di lire 393.000.

Inoltre, dopo la sentenza n. 1 del 9 gennaio 1991 della Corte costituzionale, che ha perequato le pensioni dei dirigenti statali collocati in quiescenza prima del 1979, il divario è ancora più marcato, poiché sono stati privilegiati i direttori di sezione con posizione pensionistica di primo dirigente, mentre i direttori aggiunti di divisione, considerati « non dirigenti », hanno ottenuto, con il decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, miglioramenti pari solamente al 18 per cento della pensione in atto al 31 dicembre 1989.

In tal modo si è venuta a determinare una situazione abnorme e paradossale. Ed è sconcertante, se non anche scandaloso, che in materia di pubblico impiego il nostro ordinamento conceda ad una qualifica inferiore un trattamento economico di gran lunga più consistente di quello riconosciuto ad una qualifica superiore, e ciò in aperto contrasto con il conclamato principio perequativo affermato dal giudice costituzionale con la sentenza citata.

Onorevoli colleghi, la soluzione più equa e più giusta impone che, ai direttori di sezione o equiparati, promossi ed inquadrati nella prima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nella qualifica di direttore aggiunto di divisione, venga attribuita la qualifica di specifica loro pertinenza: quella di « direttore di divisione nei ruoli ad esaurimento » con decorrenza dall'entrata in vigore del decreto n. 748, in correlazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera *i)* della citata legge 249 del 1968 ed a quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Atteso che nella IX Legislatura ben tre proposte di legge, e cioè la n. 1565 (del MSI-destra nazionale), la 1587 e la n. 1651, furono presentate per raggiungere tale scopo; considerato che nella X legislatura furono ripresentate analoghe proposte, e precisamente la n. 642, la n. 1702, la n. 1718 e la n. 1841 (MSI-destra nazionale), che non furono mai discusse, si rende quanto mai doveroso affrontare decisamente il problema e portarlo a soluzione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il conferimento della qualifica di direttore di divisione, o equiparata, dei ruoli ad esaurimento, già disposto con l'articolo 155, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, in favore dei direttori aggiunti di divisione o equiparati che, alla data del 31 dicembre 1972, rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata, è esteso ai direttori aggiunti di divisione o equiparati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, ed a quelli collocati a riposo anticipato ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e che, alla data del 31 dicembre 1972, erano provvisti dei requisiti di promovibilità previsti dall'articolo 65 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972.

2. Il conferimento della qualifica di cui al comma 1 decorre, ai fini giuridici, dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.